



REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”

Premessa

Nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica l’Istituto intende venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi offrendo opportunità di sostegno e di orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità fino alla 4° e favorire l’integrazione degli alunni in particolari situazioni di svantaggio permettendo un’esperienza di scolarizzazione.

La scuola, in via eccezionale e in coerenza con il presente Regolamento e norme nazionali, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori per il primo quadriennio dell’Istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all’Istituto nell’anno scolastico successivo.

ART. 1- Destinatari

Ai fini dell’ammissione in qualità di Uditore Esterno dovranno essere prese in considerazione le seguenti condizioni:

- A. Studente di scuole superiori straniero in mobilità transnazionale a qualunque titolo (interculturale, stage e tirocinio, alternanza scuola/lavoro, ecc.) con età superiore a 19 anni;
- B. Adolescente tra i 14 e i 18 anni di altra nazionalità extracomunitaria proveniente da culture che non facilitano l’integrazione e l’apprendimento della lingua italiana;
- C. Studente proveniente da altri istituti scolastici che si sia ritirato in corso d’anno con particolarissime situazioni familiari, personale e sociali e ad elevato rischio di dispersione scolastica.

ART. 2 – Sistema di ammissione e accoglienza

Lo studente uditore interessato deve presentare istanza di frequenza al Dirigente Scolastico su apposito modello.



L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, ovvero alla stessa che avrebbe dovuto frequentare nella scuola di provenienza con eccezione per la tipologia di richiedenti prevista al punto B. dell'art. 1 (destinatari).

Lo studente deve essere in possesso di idoneo atto di ritiro dalla scuola di provenienza. Lo studente che è stato respinto nel precedente anno scolastico nella scuola di provenienza potrà frequentare solo ed esclusivamente la classe di provenienza.

Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, convoca il Consiglio di classe anche straordinario, per la relativa delibera.

In caso di ammissione, l'uditore viene inserito nel "Registro degli uditori" nell'anno corrente ed il suo nome e cognome viene trascritto sul registro cartaceo della classe d'inserimento seguito dalla lettera (U).

Lo studente Uditore può essere ammesso solo per periodi limitati definiti caso per caso dal Consiglio di classe con possibilità di prorogare in presenza di particolari e apprezzabili situazioni personali e sociali.

L'ammissione è condizionata al rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule). Al momento dell'ammissione, allo Studente, Uditore esterno vengono fornite idonee informazioni e adeguata formazione, dai docenti del Consiglio di classe, dal Responsabile di sede e delle figure del SSP su impulso e coordinamento del Consiglio medesimo, sulle norme di comportamento in caso di emergenza (Terremoto, incendio, etc).

ART. 3 – Facoltà e Limiti all'attività di studente

Lo studente Uditore esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività degli allievi regolarmente iscritti. A sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno



scolastico. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola.

Lo Studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- Ricevere, preventivamente, un'informazione base sui rischi presenti nei laboratori,
- Conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- Assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell'insegnante o assistente tecnico.

ART. 4 – Rispetto Del Regolamento di Istituto

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. Lo Studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è invitato al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi scelto. Lo Studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo studente regolare. In caso di versamento del contributo lo studente sarà coperto automaticamente dalla polizza assicurativa attivata dalla scuola.

In caso di violazioni disciplinari che implicano sanzioni pari o superiori a 3 giorni il Dirigente scolastico è delegato, anche senza atto motivato a procedere a tempestiva sospensione cautelare dello studente in attesa delle decisioni del Consiglio di classe. Per ogni infrazione che prevede l'allontanamento dello studente per un periodo pari o superiore a 5 giorni il Consiglio di classe può procedere alla revoca dell'autorizzazione alla frequenza senza che lo studente o i suoi legali rappresentanti possano avviare ricorsi agli organi disciplinari di garanzia scolastici e regionali.

ART. 5 – Doveri di ruolo dell'Uditore

Lo Studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi con il consiglio di classe tranne che



per i documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe cartaceo l'assenza giornaliera dello Studente Uditore Esterno, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo Studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi, facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come Studente Uditore Esterno.

ART. 6 – Divieti

Lo status di Studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori, accedere alle visite di istruzione aziendali e non fuori della città in cui si trova il plesso. In ogni caso è vietata la sua partecipazione a qualunque visita e viaggio di istruzione superiore ad 1 giorno e in caso di assenza dell'intera classe preventivamente programmata, per qualunque motivo, l'uditore non può essere ammesso a scuola. Parimenti non è obbligata allo svolgimento dell'alternanza, né la scuola è tenuta ad assicurarla.

ART. 7- Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisizione del parere tecnico del collegio docenti con parere favorevole.